

(N. 1803)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL FALCO, OLIVA, PIERACCINI, TANSINI, NENCIONI, MARULLO, PREMOLI e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1971

Modifiche all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
sull'ordinamento della professione di giornalista

ONOREVOLI SENATORI. — La modifica sottoposta al vostro esame ed alla vostra approvazione risponde ad una superiore esigenza di giustizia ed alla necessità di restituire, nello spirito della vigente Costituzione, a benemeriti cittadini che esercitano da almeno dieci anni la loro attività giornalistica presso giornali stranieri o giornali italiani all'estero, la loro piena dignità, consentendone l'inserimento nell'albo professionale dei giornalisti italiani.

L'inserimento nell'albo professionale avverrebbe attraverso l'iscrizione negli albi speciali su domanda degli interessati munita di una documentazione ritenuta valida dal consiglio nazionale dell'Ordine.

La modifica proposta alla vostra attenzione sanerebbe almeno in parte la disparità di trattamento che colpisce molti giornalisti italiani residenti all'estero, che dopo uno o più decenni di carriera non possono per ragioni economiche abbandonare le loro

famiglie e l'attività professionale per venire in Italia, esercitarsi nel praticantato e sottoporsi alle prove di esame previste dalla legge.

All'elenco speciale che comprende i direttori responsabili di periodici ed a quello riguardante i giornalisti stranieri residenti in Italia (articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69) se ne aggiungerebbe praticamente un terzo che riflette appunto il presente emendamento aggiuntivo: « Gli italiani, di età superiore agli anni trentuno, che hanno esercitato l'attività giornalistica per almeno dieci anni presso giornali stranieri o italiani all'estero ».

Onorevoli senatori, nella nostra qualità di presentatori del disegno di legge confidiamo che un voto unanime di tutti i settori del Senato intervenga rapidamente, in questa prima fase dell'*iter* legislativo, a sanare una situazione diventata per gli interessati umanamente e professionalmente ormai insostenibile.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Sono annessi all'albo dei giornalisti i seguenti elenchi speciali, nei quali vengono iscritti:

a) coloro che, pur non esercitando attività di giornalista professionista o di pubblicista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale, scientifico, assistenziale, studentesco, esclusi quelli sportivi o cinematografici;

b) i giornalisti stranieri residenti in Italia di età superiore agli anni ventuno;

c) gli italiani, di età superiore agli anni trentuno, che hanno esercitato l'attività giornalistica per almeno dieci anni presso giornali stranieri o italiani all'estero.

Gli iscritti negli elenchi speciali, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono esclusi dall'elettorato professionale attivo e passivo.

In caso di controversia circa le caratteristiche della pubblicazione di cui alla lettera *a)* decide irrevocabilmente, sul ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale.